



COMUNE DI COPERTINO
AREA AA.GG. E FINANZIARI – SETTORE FINANZIARIO
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015 - ACCONTO

Premessa: la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 all'art. 1 comma 639 ha istituito l'imposta Unica Comunale "IUC" e la componente TASI, relativa ai servizi indivisibili, a decorrere dal 01/01/2014.

Presupposto del nuovo tributo è il **possesso o la detenzione** a qualsiasi titolo di **fabbricati**, ivi compresa l'abitazione principale, e di **aree edificabili**, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 09/09/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili – TASI – il quale all'art. 54 prevede che *"le aliquote TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Nella stessa delibera l'aliquota può essere ridotta, fino al suo azzeramento per una o più fattispecie imponibili"*.

Il **16 giugno 2015** scade il termine per il versamento dell'acconto TASI. L'acconto è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni approvate per l'anno 2014 con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 09/09/2014, salvo eventuale conguaglio a saldo con la rata di dicembre 2015 sulla base delle aliquote e detrazioni che verranno approvate in sede di formazione del Bilancio di Previsione esercizio 2015. La deliberazione sopra citata individua le fattispecie imponibili, le aliquote da applicare in base alla tipologia e destinazione degli immobili, nonché le detrazioni da utilizzare in base alla rendita catastale degli immobili adibiti ad abitazione principale:

Fattispecie imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e pertinenze della stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale	2,5‰
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	2,5‰
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali	2,5‰
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	2,5‰
Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	2,5‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5‰
Abitazioni principali, e pertinenze della stesse, classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9	2‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011	1‰
Immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli ad essa equiparati	ZERO‰

Detrazioni per fasce di rendita catastale

Fasce di rendita catastale	Aliquota	detrazione
Fino ad € 200,00 (Cat. da A/2 ad A/7)	2,5‰	€ 100,00
Da € 200,01 ad € 300,00 (Cat. da A/2 ad A/7)	2,5‰	€ 75,00
Da € 300,01 ad € 350,00 (Cat. da A/2 ad A/7)	2,5‰	€ 60,00
Da € 350,01 ad € 500,00 (Cat. da A/2 ad A/7)	2,5‰	€ 50,00
Da € 500,01 ad € 600,00 (Cat. da A/2 ad A/7)	2,5‰	€ 40,00
Oltre € 600,01 (Cat. da A/2 ad A/7)	2,5‰	-
Categorie A/1, A/8 e A/9	2‰	-



COMUNE DI COPERTINO
AREA AA.GG. E FINANZIARI – SETTORE FINANZIARIO

Pertanto, per l'anno 2014, la TASI è dovuta:

- per l'abitazione principale e sue pertinenze, così come definite ai fini IMU;
- per le unità immobiliari equiparate per legge ad abitazione principale (per le quali l'IMU non è dovuta);
- per i cosiddetti fabbricati merce (esentati dall'IMU per legge);
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- per gli italiani, residenti all'estero iscritti **AIRE** e già **pensionati** nel rispettivo paese di residenza, la **TASI** sull'abitazione principale è applicata **in misura ridotta di 2/3** (art. 9 bis D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con Legge n. 80 del 23 maggio 2014)

La TASI non è dovuta per gli "altri fabbricati", aree edificabili e terreni agricoli.

CALCOLO DEL TRIBUTO: la **base imponibile** degli immobili soggetti alla TASI (come sopra individuati) è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU): **rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5% moltiplicata per i coefficienti IMU.**

Alla base imponibile così determinata **si applicano le aliquote** sopra indicate.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e sue pertinenze del possessore, si detraggono le **detrazioni** sopra riportate graduate sulla base della rendita catastale. Per determinare l'ammontare della detrazione si deve aver riguardo alla rendita catastale (non rivalutata) della sola unità adibita ad abitazione principale, senza sommare la rendita delle pertinenze. Una volta stabilito l'ammontare della detrazione, la stessa viene applicata, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate).

Per i residenti all'estero iscritti **AIRE** e già **pensionati** nel rispettivo paese di residenza, la riduzione dei 2/3 si applica dopo aver effettuato il calcolo come al punto precedente.

VERSAMENTI: I pagamenti devono essere effettuati mediante l'uso del Modello F/24 utilizzando i codici tributo sotto indicati, oppure mediante l'apposito bollettino postale in distribuzione presso gli uffici postali, con indicato il seguente numero di conto corrente postale 1017381649, intestato a "PAGAMENTO TASI". E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di imposizione.

CODICI TRIBUTO PER IL MODELLO F24 TASI

(Risoluzione Agenzia Entrate n. 46/E del 24/04/2014)

- 3958 "Tasi su abitazione principale e pertinenze"
- 3959 "Tasi per i fabbricati rurali ad uso strumentale"
- 3962 "Tasi – interessi"
- 3963 "Tasi – sanzioni"

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) il codice tributo da utilizzare è 3961 "Tasi per altri fabbricati".

CODICE ENTE C978 (Comune di Copertino).

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad € 4,00.

Per ulteriori approfondimenti i contribuenti possono prendere visione del Regolamento IUC, recante la disciplina e l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili – TASI – approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 09/09/2014, nonché della deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 09/09/2014 di approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2014, disponibili sul sito istituzionale dell'ente www.comune.copertino.le.it ove è altresì disponibile il servizio di calcolo on line IMU e TASI

Copertino, 25.05.2015

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Maria Palazzo

Il Dirigente AA.GG. e Finanziari
Dott. Alessandro Caggiula